

AS2042 - CRITERI MODALITÀ E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI

Roma, 21 novembre 2024

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

In data 31 ottobre 2024, è pervenuta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: Autorità) copia dello Schema di Regolamento sui criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ai fini dell'espressione delle valutazioni di competenza di questa Autorità, come previsto dall'articolo 17, comma 3, della medesima legge.

Lo Schema di regolamento modifica la disciplina dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas (Elenco venditori), definendo criteri e modalità per l'iscrizione e la permanenza delle imprese nell'Elenco.

In primo luogo, l'Autorità intende esprimere il proprio apprezzamento per la riforma dell'Elenco, che nell'aggiornare i requisiti minimi in capo ai soggetti che possono esercitare l'attività di vendita di gas naturale a clienti finali risulta funzionale a garantire la stabilità e la certezza del mercato del gas naturale, oltre a rafforzare gli strumenti a tutela dei clienti finali nell'ambito del processo di liberalizzazione dei mercati energetici. L'intervento regolatorio, inoltre, risponde coerentemente all'esigenza manifestata dal legislatore di uniformare, per quanto possibile, le condizioni per l'esercizio dell'attività di vendita del gas naturale a quelle già in vigore per l'energia elettrica, mutuandone lo spirito e l'impostazione.

Dando seguito a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 164/2000, lo Schema individua, tra l'altro, le circostanze nelle quali gli accertamenti di violazioni poste in essere nell'attività di vendita di gas naturale compiuti dall'Autorità possono comportare l'esclusione degli interessati dall'Elenco venditori, nonché le procedure applicabili in tali circostanze.

In particolare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dello schema di decreto, i provvedimenti di accertamento che rilevano ai predetti fini devono essere definitivi e non più impugnabili. Inoltre, ai sensi del comma 5, lettera b), del medesimo articolo, affinché l'Autorità sia tenuta a darne segnalazione al Ministero ai fini dell'esclusione dall'Elenco, è necessario che le violazioni siano reiterate: la reiterazione è individuata secondo i criteri definiti dall'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, che fa riferimento a violazioni della stessa indole reiterate nell'arco di un quinquennio. Infine, il comma 6, lettera b), del medesimo articolo 8 dello Schema di regolamento fa salve le violazioni accertate ad esito dell'adesione ai programmi di clemenza di cui all'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

L'Autorità, pertanto, nella sua adunanza del 19 novembre 2024, ha ritenuto che il complesso di regole così delineato definisca delle condizioni e delle procedure ragionevoli ed efficaci per dar corso alla previsione di legge secondo la quale la permanenza nell'Elenco - e dunque la stessa possibilità di operare nel mercato - deve essere valutata anche alla luce delle violazioni eventualmente poste in essere nell'attività di vendita del gas naturale accertate e sanzionate dall'Autorità. Il quadro disegnato dallo schema di regolamento, infatti, appare idoneo ad istituire un ulteriore elemento di deterrenza, in grado di accrescere il disincentivo alla violazione delle norme alla cui tutela è preposta l'Autorità, assicurando per questa via un più corretto funzionamento del mercato liberalizzato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli